



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Decreto agosto: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Nuove misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Indicazioni da parte dell'INPS sulla gestione delle nuove domande di Cassa Integrazione
COVID-19: pubblicato il nuovo documento di ricerca CNDCEC sulle misure in materia di società, enti e giustizia

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Obblighi informativi bancari necessari anche in caso di cliente "esperto"
Reati fiscali e ravvedimento operoso
Cessione del credito e presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza
Spese di assicurazione obbligatoria incluse nel calcolo del TEG

Decreto agosto: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 30 del 14 agosto 2020

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il decreto, in vigore dal 15 agosto 2020, è stato emanato in considerazione dell'urgente necessità di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in considerazione della crisi epidemiologica COVID-19. In particolare, tra le altre misure, si segnalano: i) alcuni nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; ii) le disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine; iii) le nuove misure in materia di reddito di emergenza; iv) le misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale; v) le disposizioni in materia di procedure concorsuali; vi) gli aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese; vii) la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020; viii) il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore; ix) le modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società.

[torna su](#)

Nuove misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 recante misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni. In particolare, il decreto detta i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 26 commi 4 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), nel rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, previsto dal medesimo art. 26. comma 10. Infatti, il citato comma 4 dell'art. 26 attribuisce un credito d'imposta pari al 20% dell'apporto a tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020. L'art. 26 al comma 8 prevede invece, a determinate condizioni, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020.

[torna su](#)

Indicazioni da parte dell'INPS sulla gestione delle nuove domande di Cassa Integrazione

INPS – Messaggio del 21 agosto 2020, n. 3131

L'INPS con messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, ha fornito alcune prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni), CIG in deroga (Cassa Integrazione Guadagni in deroga), assegno ordinario e CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli) in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto"). In particolare, il decreto modifica la normativa sugli ammortizzatori sociali emanata in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con i decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34, introducendo la possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti di cassa integrazione indipendentemente dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020. Tuttavia, i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, qualora imputabili, anche parzialmente, a periodi successivi al 12 luglio 2020, vengono automaticamente ascritti alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamento.

[torna su](#)

COVID-19: pubblicato il nuovo documento di ricerca CNDCEC sulle misure in materia di società, enti e giustizia

CNDCEC e FNC – Documento di ricerca – Disposizioni in materia società, enti e giustizia del 7 agosto 2020

Il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) unitamente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), hanno pubblicato il terzo aggiornamento al proprio documento di ricerca che esamina le misure urgenti in materia di società, enti e giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il documento analizza le misure contenute nel Decreto Cura Italia n. 18/2020, nel Decreto Giustizia n. 28/2020, nel Decreto Rilancio n. 34/2020 e nel Decreto Semplificazioni n. 76/2020.

[torna su](#)

Obblighi informativi bancari necessari anche in caso di cliente "esperto"

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 31 agosto 2020, n. 18153

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in materia di obblighi informativi bancari, anche il cliente "esperto", conserva il diritto ad essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in precedenza aveva già approvato acquisti ugualmente rischiosi. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, non è percorribile la tesi secondo cui, in presenza di un investitore che spesso effettua operazioni finanziarie a rischio elevato, la banca è esonerata dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 del D.lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni regolamentari. Infatti, a livello regolamentare, l'art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'intermediario è tenuto a offrire tutte le informazioni circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi presumere che l'investitore conosca tutti gli effetti di un dato investimento solo perché in passato aveva già acquistato azioni o altri titoli a rischio elevato. Inoltre, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità tra il danno subito dall'investitore e l'effettuazione di una scelta non consapevole da parte del medesimo.

[torna su](#)

Reati fiscali e ravvedimento operoso

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 31 agosto 2020, n. 24589

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in caso di reati fiscali dichiarativi, i pagamenti effettuati a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento che presuppongono l'accertamento della pretesa tributaria non rientrano nell'ambito applicativo della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del D.lgs. 74/2000. Questi, invece, possono rilevare ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis comma 1 del medesimo decreto legislativo, con una riduzione di pena fino alla metà. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, per tali fattispecie il ravvedimento operoso deve intervenire prima che l'autore del reato abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (art. 13 co. 2 del D.lgs. 74/2000). Nel caso in cui il pagamento integrale avvenga successivamente all'apertura del dibattimento, questo potrà essere preso in considerazione dal giudice unicamente quale condotta positivamente valutabile ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

[torna su](#)

Cessione del credito e presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 agosto 2020, n. 17509

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in tema di revocatoria fallimentare, nel caso di cessione del credito da parte del soggetto fallito, sussiste una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del cessionario, che può essere superata solo con la dimostrazione di circostanze idonee a far ritenere ad una persona avveduta e di ordinaria prudenza che l'imprenditore si trova, invece, in una situazione di normale esercizio dell'impresa. Per tale ragione, la cessione del credito da parte del soggetto fallito in funzione solutoria è inefficace ex art. 67 L.F., salvo che non sia stata prevista al sorgere di una obbligazione o non si sostanzi in un'operazione di factoring, poiché costituisce un mezzo anormale di pagamento.

[torna su](#)

Spese di assicurazione obbligatoria incluse nel calcolo del TEG

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 agosto 2020, n. 17466

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito qualora le stesse risultino collegate alla concessione del credito stesso. Nel caso in questione, al fine di determinare la natura usuraria del contratto di mutuo, la Corte di Cassazione veniva interrogata sulla possibile inclusione nel TEG (Tasso Effettivo Globale) del costo dell'assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 per l'ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio. Orbene, ad avviso della Suprema Corte, quando la polizza è a garanzia del credito e a beneficio dell'intermediario, proprio come nel caso dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, sussiste di certo un collegamento idoneo a giustificare l'inserimento del costo della polizza nel TEG. Infatti, la Corte ricorda che l'art. 644 c.p., comma 3 stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, purché collegate all'erogazione del credito.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it